



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2010/0377(COD)

28.6.2011

EMENDAMENTI 49 - 200

Progetto di relazione

János Áder

(PE464.978v01-00)

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Proposta di direttiva

(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

Emendamento 49
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Gli incidenti rilevanti *spesso* hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate opportune misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento

(2) Gli incidenti rilevanti hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate opportune misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione.

Or. da

Emendamento 50
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate opportune misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento

(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate opportune misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione. ***L'elevato livello di protezione esistente deve quindi continuare ad essere mantenuto e, se possibile, rafforzato.***

Emendamento 51
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La direttiva 96/82/CE ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di garantire maggiori livelli di protezione in tutta l'Unione. Dal riesame della direttiva è emerso che, nel complesso, le disposizioni esistenti sono adeguate *e non* si rendono necessarie modifiche *di rilievo*. È *tuttavia* opportuno adeguare il sistema istituito dalla direttiva 96/82/CE alle modifiche apportate al sistema UE di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento. Occorre inoltre chiarire e aggiornare un certo numero di altre disposizioni.

Emendamento

(3) La direttiva 96/82/CE ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di garantire maggiori livelli di protezione in tutta l'Unione. Dal riesame della direttiva è emerso che *il tasso di incidenti rilevanti si è mantenuto stabile*. *Se* nel complesso le disposizioni esistenti sono adeguate, si rendono necessarie *parecchie* modifiche *volte a rafforzare ulteriormente il livello di protezione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti*. *Parallelamente*, è opportuno adeguare il sistema istituito dalla direttiva 96/82/CE alle modifiche apportate al sistema UE di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento. Occorre inoltre chiarire e aggiornare un certo numero di altre disposizioni.

Or. en

Motivazione

Negli ultimi anni il numero degli incidenti rilevanti si è mantenuto stabile. Tuttavia, 30 incidenti l'anno sono troppi. È quindi importante cogliere l'occasione della revisione della direttiva, resa necessaria dal nuovo sistema di classificazione, per rafforzare le disposizioni rilevanti.

Emendamento 52
Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che i livelli di protezione esistenti siano mantenuti e ulteriormente rafforzati, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui *semplificando le* procedure **senza compromettere** la sicurezza. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione.

Emendamento

(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che i livelli di protezione esistenti siano mantenuti e ulteriormente rafforzati, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui *attraverso una semplificazione delle* procedure, **a condizione che la sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute pubblica non siano compromesse**. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che non venga compromesso né il livello di sicurezza né quello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Emendamento 53
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che i livelli di protezione esistenti siano mantenuti e ulteriormente rafforzati, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui *semplificando le* procedure **senza compromettere** la sicurezza. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione.

Emendamento

(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che i livelli di protezione esistenti siano mantenuti e ulteriormente rafforzati, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui *attraverso una semplificazione delle* procedure **senza compromettere** la sicurezza. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione.

controllo dell'attuazione.

controllo dell'attuazione, ***mentre il livello di protezione della salute e dell'ambiente rimane quantomeno immutato o aumenta.***

Or. It

Emendamento 54

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Talune attività industriali dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva ***per via delle loro caratteristiche intrinseche. Tali attività sono*** disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscono un grado di sicurezza equivalente. È tuttavia opportuno che la Commissione continui a garantire che non ci *sono* lacune gravi nel quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività, e che adotti le azioni più adeguate secondo necessità.

Emendamento

(8) Talune attività industriali dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva ***a condizione che siano*** disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscono un grado di sicurezza equivalente. È tuttavia opportuno che la Commissione continui a garantire che non ci *siano* lacune gravi nel quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività ***o dovuti a sostanze pericolose specifiche che non rientrano ancora nel campo di applicazione della presente direttiva***, e che adotti le azioni più adeguate secondo necessità.

Or. en

Motivazione

Le lacune a livello del campo di applicazione possono riguardare non solo attività industriali che sono escluse, ma anche sostanze che non sono ancora incluse. La Commissione dovrebbe riesaminare entrambi gli aspetti.

Emendamento 55

Patrice Tirolien, Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Come conseguenza della loro insularità e della loro superficie ridotta – handicap specifici e strutturali menzionati all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – le regioni ultraperiferiche dell'Unione dispongono di un parco di produzione elettrica e di capacità di importazione limitati, cosa che influisce sulla loro sicurezza di approvvigionamento. Data la situazione, è necessario garantire che le disposizioni della presente direttiva non abbiano ripercussioni sull'alimentazione di tali isole in elettricità e che possano essere adattate in tal senso.

Or. fr

Emendamento 56

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo campo di applicazione, facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative

Emendamento

(9) L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo campo di applicazione, facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative

alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Tali direttive sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite. Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di rischio che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del regime precedente. Occorre pertanto modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, ***mantenendo nel contempo i livelli esistenti*** di protezione ***garantiti*** dalla direttiva.

alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Tali direttive sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite. Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di rischio che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del regime precedente. ***Nel contempo, esso non comprende talune importanti classi di rischio, che non fanno parte del sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici.*** Occorre pertanto modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento ***e colmare le lacune di quest'ultimo al fine di mantenere e rafforzare ulteriormente il livello esistente*** di protezione ***garantito*** dalla direttiva.

Or. en

Motivazione

Il regolamento CLP non tratta le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, né quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili. Eppure esse possono creare problemi duraturi in caso di incidente e dovrebbero quindi essere inserite nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 57

Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo campo di applicazione, facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Tali direttive sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite. Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di rischio che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del regime precedente. Occorre pertanto modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo nel contempo i livelli esistenti di protezione garantiti dalla direttiva.

Emendamento

(9) L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo campo di applicazione, facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Tali direttive sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite. Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di rischio che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del regime precedente. ***Tuttavia, talune categorie di rischio non sarebbero classificate nel contesto di tale sistema data l'assenza di criteri in detto quadro.*** Occorre pertanto modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo ***o rafforzando ulteriormente*** nel contempo i livelli esistenti di protezione garantiti dalla

direttiva.

Or. en

Emendamento 58

Richard Seeber

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È necessario un certo grado di flessibilità per poter modificare l'allegato I in modo da tenere conto di eventuali effetti indesiderati dell'armonizzazione al regolamento (CE) n. 1272/2008 e dei successivi adattamenti a detto regolamento che hanno ripercussioni sulla classificazione delle sostanze pericolose. Sulla base di criteri armonizzati che devono essere messi a punto, potrebbero essere concesse deroghe laddove le sostanze, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, non presentano rischi di incidenti rilevanti. Potrebbe inoltre essere introdotto un meccanismo correttivo corrispondente per trattare le sostanze che devono essere incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva per via del loro elevato potenziale di pericolo di incidenti.

Emendamento

(10) È necessario un certo grado di flessibilità per poter modificare l'allegato I in modo da tenere conto di eventuali effetti indesiderati dell'armonizzazione al regolamento (CE) n. 1272/2008 e dei successivi adattamenti a detto regolamento che hanno ripercussioni sulla classificazione delle sostanze pericolose. Sulla base di criteri armonizzati che devono essere messi a punto, potrebbero essere concesse deroghe laddove le sostanze, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, non presentano rischi di incidenti rilevanti. ***La valutazione di eventuali deroghe dovrebbe avere inizio rapidamente, in particolare dopo il cambiamento di classificazione di una sostanza pericolosa, al fine di evitare oneri inutili ai gestori e alle autorità competenti.*** Potrebbe inoltre essere introdotto un meccanismo correttivo corrispondente per trattare le sostanze che devono essere incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva per via del loro elevato potenziale di pericolo di incidenti.

Or. en

Motivazione

Il meccanismo previsto all'articolo 4 è positivo. Tuttavia, nel caso di un cambiamento a livello della classificazione di una sostanza pericolosa, la valutazione dell'esclusione dal campo di applicazione della direttiva dovrebbe avere inizio rapidamente. Ciò eviterebbe

oneri regolamentari e amministrativi inutili.

Emendamento 59

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È necessario un certo grado di flessibilità per poter modificare l'allegato I in modo da tenere conto di eventuali effetti indesiderati dell'armonizzazione al regolamento (CE) n. 1272/2008 e dei successivi adattamenti a detto regolamento che hanno ripercussioni sulla classificazione delle sostanze pericolose. Sulla base di criteri armonizzati ***che devono essere messi a punto***, potrebbero essere concesse deroghe laddove le sostanze, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, non presentano rischi di incidenti rilevanti. Potrebbe inoltre essere introdotto un meccanismo correttivo corrispondente per trattare le sostanze che devono essere incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva per via del loro elevato potenziale di pericolo di incidenti.

Emendamento

(10) È necessario un certo grado di flessibilità per poter modificare l'allegato I in modo da tenere conto di eventuali effetti indesiderati dell'armonizzazione al regolamento (CE) n. 1272/2008 e dei successivi adattamenti a detto regolamento che hanno ripercussioni sulla classificazione delle sostanze pericolose. Sulla base di criteri armonizzati, potrebbero essere concesse deroghe laddove le sostanze, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, non presentano rischi di incidenti rilevanti. Potrebbe inoltre essere introdotto un meccanismo correttivo corrispondente per trattare le sostanze che devono essere incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva per via del loro elevato potenziale di pericolo di incidenti.

Or. en

(Emendamento al considerando corrispondente agli emendamenti 10 e 48 del relatore)

Motivazione

I criteri applicabili alle deroghe dovrebbero essere adottati dal legislatore. Dal momento che detti criteri sono proposti nell'emendamento 48 del relatore, non ha quindi più senso fare riferimento, in questo considerando, alla loro futura messa a punto.

Emendamento 60

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale, e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, **tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze** tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e, per gli stabilimenti esistenti, **prendano in considerazione** misure tecniche complementari **per non accrescere** i rischi per le persone. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi le procedure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste dalla normativa dell'Unione.

Emendamento

(15) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale, e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, **garantiscono che sia mantenuta una distanza adeguata** tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e, per gli stabilimenti esistenti, **pongano in atto** misure tecniche complementari **volte a fare sì che** i rischi per le persone **siano portati a un livello accettabile**. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi le procedure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste dalla normativa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La pianificazione territoriale come anche le misure tecniche per gli stabilimenti esistenti devono essere poste in atto pienamente per far scendere il rischio a un livello accettabile.

Emendamento 61
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e l'ambiente, incluse le zone di

Emendamento

(15) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e l'ambiente, incluse le zone di

particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale, e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e, per gli stabilimenti esistenti, prendano in considerazione misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per le persone. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi le procedure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste dalla normativa dell'Unione.

particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale, e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e, per gli stabilimenti esistenti, prendano in considerazione misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per le persone *o l'ambiente*. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi le procedure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste dalla normativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 62

Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni

Emendamento

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni

fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.

fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. ***In vista di una maggiore trasparenza, dovrebbero essere rese disponibili, su richiesta, informazioni più dettagliate ed esaustive, anche sotto forma di documenti.*** Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza, ***da prevedere caso per caso, in linea con le condizioni e i criteri restrittivi stabiliti nel quadro della convenzione di Aarhus.***

Or. en

Motivazione

L'accesso a informazioni o a documenti addizionali, su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica, nel rispetto delle misure di tutela della riservatezza, aumenterebbe la trasparenza e la fiducia del pubblico nella sicurezza degli impianti industriali. Il trattamento riservato delle richieste dovrebbe essere soggetto alla convenzione di Aarhus onde assicurare che la direttiva modificata sia pienamente in linea con tale convenzione che è stata ratificata dall'UE e da tutti e 27 gli Stati membri.

Emendamento 63 **Åsa Westlund**

Proposta di direttiva **Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente,

Emendamento

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente,

conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza *per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.*

conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza, *da prevedere caso per caso, in linea con le condizioni e i criteri stabiliti nel quadro della Convenzione di Aarhus.*

Or. en

Emendamento 64
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) In conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario che i cittadini *possano partecipare* effettivamente *al*

Emendamento

(18) In conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario che i cittadini *interessati siano* effettivamente *consultati*

processo decisionale, esprimendo in merito **ad esso** pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. È opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.

esprimendo in merito pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. **Tale consultazione non dovrà in ogni caso comportare allungamenti o complicazioni improprie dei tempi del processo decisionale e delle relative azioni attuative.** È opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.

Or. it

Emendamento 65
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Al fine di prevedere incentivi atti a prevenire incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a coprire i costi che risultano, per le autorità competenti, dall'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero istituire un fondo. Il fondo dovrebbe essere finanziato dai gestori ed essere proporzionato alle quantità di sostanze pericolose presenti nello stabilimento.

Or. en

Motivazione

Si propone l'istituzione di un fondo al fine di: a) stimolare i gestori a investire in misure volte a prevenire incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e b) coprire i costi connessi con la messa in atto della presente direttiva da parte delle autorità competenti.

Emendamento 66

Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Sophie Auconie, Julie Girling

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Come conseguenza degli adeguamenti del regolamento (CE) n. 1272/2008 al progresso tecnico, occorre procedere a una valutazione sistematica della necessità di adeguare l'allegato della presente direttiva che contiene un elenco delle sostanze pericolose. Ciò consentirebbe di garantire un legame funzionale tra detto regolamento e la presente direttiva, nonché un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Or. fr

Emendamento 67

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Come conseguenza degli adeguamenti del regolamento (CE) n. 1272/2008 al progresso tecnico, occorre procedere a una valutazione sistematica della necessità di adeguare l'allegato della presente direttiva che contiene un elenco delle sostanze pericolose. Ciò consentirebbe di garantire un legame

funzionale tra detto regolamento e la presente direttiva, nonché un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Or. fr

Motivazione

L'adeguamento del campo di applicazione della direttiva Seveso al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) deve diventare un processo continuo, come indica la natura stessa del CLP.

Emendamento 68
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'adozione di criteri per le deroghe alla presente direttiva e le modifiche agli allegati della stessa.

Emendamento

(23) Al fine di adeguare la presente direttiva per tener conto dei progressi tecnici e scientifici, bisognerebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le modifiche alla parte 3 dell'allegato I e agli allegati II, III, IV e VI della presente direttiva. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'allegato V stabilisce le informazioni da comunicare al pubblico. Si tratta di un aspetto essenziale che dovrebbe essere deciso dal legislatore e che non dovrebbe essere modificabile mediante un atto delegato.

Emendamento 69
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;

soppresso

Or. en

Motivazione

In base alla valutazione dei rischi, non vi è alcun motivo di escludere gli stabilimenti militari, a condizione che la salvaguardia della riservatezza per quanto attiene alle questioni di sicurezza connesse con la politica di difesa di ciascuno Stato membro e la limitazione delle informazioni da comunicare al pubblico siano incluse nell'articolo 21 e soggette alle sue disposizioni.

Emendamento 70
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari, **a meno che siano di proprietà delle autorità militari competenti degli Stati membri e gestiti direttamente da esse;**

Or. en

Motivazione

Solo gli stabilimenti militari non soggetti all'autorità diretta degli Stati membri, come anche quelli che risultano dalla messa in atto di accordi o impegni internazionali, potrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 71
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;

Emendamento

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari ***utilizzati unicamente per scopi militari***;

Or. da

Emendamento 72
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) al trasporto di sostanze pericolose ***e al deposito temporaneo intermedio*** su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, ***comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento***, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento

c) al trasporto di sostanze pericolose su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Or. en

Motivazione

La maggior parte degli incidenti si è verificata al momento del trasferimento (carico e scarico) di sostanze pericolose da siti di deposito intermedio o temporaneo verso mezzi di trasporto o viceversa, per via della mancanza di regole di sicurezza specifiche da applicare nella fase della preparazione o del completamento dei compiti specifici connessi al trasporto.

Emendamento 73
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio – ***a meno che avvengano su base regolare o per periodi che superano le 24 ore nei giorni lavorativi o le 72 ore quando è compreso un fine settimana*** – su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Le "aree di deposito temporaneo intermedio" possono presentare gli stessi rischi delle strutture di deposito permanente quando il deposito avviene regolarmente o per periodi più lunghi. Questi rischi non sono presi sufficientemente in considerazione dalla legislazione sul trasporto. Le aree in cui vengono depositate sostanze pericolose su base regolare o per periodi più lunghi non dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, poiché ciò rappresenterebbe un vuoto giuridico importante.

Emendamento 74

Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio ***di durata non superiore alle 48 ore*** su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento 75
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva; ***le aree utilizzate per detti scopi di deposito non sono escluse dalla presente direttiva se in esse vengono depositate sostanze pericolose su base regolare o per lunghi periodi;***

Or. da

Emendamento 76
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 77

Anna Rosbach

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento

soppresso

Or. da

Emendamento 78

Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento

*d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva, **quando il flusso annuo di sostanze pericolose è inferiore alle quantità elencate nelle parti 1 e 2 dell'allegato I;***

Or. en

Motivazione

Al fine di instaurare livelli armonizzati di sicurezza e di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, gli stabilimenti che presentano lo stesso potenziale di pericolo dovrebbero essere trattati nello stesso modo. Ciò vale in particolare per le condotte che trasportano le sostanze pericolose di cui nell'allegato I, che sono soggette ai requisiti della direttiva Seveso III.

Emendamento 79

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva, **quando il flusso annuo di sostanze pericolose è inferiore alle quantità elencate nelle parti 1 o 2 dell'allegato I**;

Or. en

Motivazione

In passato le condotte sono state all'origine di numerosi incidenti gravi. Non esiste alcuna legislazione che sia atta a prevenire questo tipo di incidenti, a meno di includere le condotte nel campo di applicazione della direttiva. Secondo quanto affermato nel 2005 dall'ex Commissario Pielbalgs nella sua risposta a un'interrogazione parlamentare, sia il Consiglio che il Parlamento hanno espresso il punto di vista secondo cui le condotte dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione relativa ai pericoli di incidenti rilevanti.

Emendamento 80
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Emendamento

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte **di un diametro minimo di 800 mm**, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Gli incidenti gravi e dannosi occasionati dalle condotte giustificano l'inclusione di queste ultime nella proposta di direttiva Seveso III, cominciando da quelle il cui diametro corrisponde alla soglia di riferimento che è indicata nell'allegato I della direttiva 97/11/CE e

a partire dalla quale le condotte devono soddisfare una valutazione d'impatto ambientale.

Emendamento 81
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione dello stoccaggio sotterraneo di gas in giacimenti naturali o miniere esaurite e delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito *ad esse relativo*, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

Emendamento

e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione dello stoccaggio sotterraneo di gas in giacimenti naturali o miniere esaurite e delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito, **compresa la fratturazione idraulica**, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I, **indipendentemente dal fatto che le soglie siano state o meno superate**;

Or. en

Motivazione

La fratturazione idraulica è un metodo di estrazione ad alto rischio e deve essere esplicitamente menzionata.

Emendamento 82
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione dello stoccaggio sotterraneo di gas in giacimenti naturali o miniere esaurite e delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle

Emendamento

e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali, **compresi gli idrocarburi**, in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione dello stoccaggio sotterraneo di gas in giacimenti naturali o miniere esaurite e delle operazioni di preparazione chimica o termica, **compresa la fratturazione**

sostanze pericolose di cui all'allegato I;

idraulica degli idrocarburi, e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

Or. en

Motivazione

La fratturazione idraulica, un metodo ad alto rischio utilizzato per l'estrazione di gas di scisto o di olio di scisto, dovrebbe essere inclusa nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 83

Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione dello stoccaggio sotterraneo di gas in giacimenti naturali o miniere esaurite e delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

Emendamento

e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione dello stoccaggio sotterraneo di gas in giacimenti naturali, *cavità saline* o miniere esaurite e delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

Or. it

Motivazione

In base al testo proposto dalla Commissione, la direttiva copre solo gli stoccaggi in giacimenti depletati o in miniere abbandonate, mentre rimangono esclusi gli stoccaggi in cavità saline. Ciò crea uno squilibrio competitivo tra tipologie di stoccaggio coperte ed esentate, in particolar modo dannoso per quegli Stati membri che non possiedono cavità saline.

Emendamento 84

Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi; ***soppresso***

Or. en

Emendamento 85
Antonya Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi; ***soppresso***

Or. en

Motivazione

La recente esplosione della piattaforma "Deepwater Horizon" dimostra la necessità di disporre, a livello dell'UE, di norme più severe e rigorose che consentano di prevenire incidenti rilevanti connessi con le attività offshore. Si propone pertanto di includere dette attività nel campo di applicazione della direttiva Seveso III.

Emendamento 86
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi; ***soppresso***

Motivazione

Incidenti catastrofici come quello recente della piattaforma offshore "Deepwater Horizon" evidenziano la necessità di disporre, a livello dell'UE, di norme che consentano di prevenire casi di questo tipo. Nella sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sull'azione UE in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa, il Parlamento ha invitato la Commissione a includere i pozzi petroliferi nel campo di applicazione della direttiva Seveso. La revisione in corso di tale direttiva rappresenta un'occasione propizia per procedere in tal senso.

Emendamento 87**Sabine Wils****Proposta di direttiva****Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f***Testo della Commissione**Emendamento*

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;

soppresso*Motivazione*

Le piattaforme e i siti di prospezione offshore di petrolio e di gas devono essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva, in considerazione sia degli incidenti avvenuti di recente che del fatto che non esistono norme di sicurezza e di protezione adeguate comparabili a quelle previste dalle disposizioni della direttiva Seveso.

Emendamento 88**Pavel Poc****Proposta di direttiva****Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f***Testo della Commissione**Emendamento*

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;

soppresso

Emendamento 89

Anna Rosbach

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;

Emendamento

soppresso

Or. da

Emendamento 90

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

2. "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 2, **e** nella parte 2, colonna 2, dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 3, e nella parte 2, colonna 3, dell'allegato I;

Emendamento

2. "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 2, **o, eventualmente,** nella parte 2, colonna 2, dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 3, e nella parte 2, colonna 3, dell'allegato I;

Or. en

Motivazione

Numerose sostanze sono menzionate unicamente nella parte 1 dell'allegato I e non nella parte 2. Occorre quindi precisare che si tratta di una parte o dell'altra, e non di entrambe.

Emendamento 91

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

3. "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 3, *e* nella parte 2, colonna 3, dell'allegato I;

Emendamento

3. "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 3, ***o, eventualmente,*** nella parte 2, colonna 3, dell'allegato I;

Or. en

Motivazione

Numerose sostanze sono menzionate unicamente nella parte 1 dell'allegato I e non nella parte 2. Occorre quindi precisare che si tratta di una parte o dell'altra, e non di entrambe.

Emendamento 92
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. "stabilimento vicino" o "sito vicino", uno stabilimento o un sito operante all'interno della zona d'impatto di un altro stabilimento;

Or. en

Emendamento 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento ***di nuova costruzione o*** che non è ancora

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento che non è ancora operativo;

operativo;

Or. fr

Motivazione

L'espressione "di nuova costruzione" è molto vaga e potrebbe essere interpretata in modi diversi.

Emendamento 94

Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento *di nuova costruzione o che non è ancora operativo*;

Emendamento

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento *che sarà operativo dopo il 31 maggio 2015*;

Or. en

Emendamento 95

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento *di nuova costruzione* o che *non è ancora operativo*;

Emendamento

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento *costruito dopo il 1° giugno 2015* o che *sarà operativo dopo il 1° giugno 2017 o che, per via di modifiche apportate ai suoi impianti, alle sue attività o al suo inventario delle sostanze pericolose dopo il 1° giugno 2015, rientra nel campo di applicazione della presente direttiva*;

Or. en

Motivazione

Bisognerebbe indicare date precise per chiarire i diversi significati di "nuovo stabilimento".

Emendamento 96

Elena Oana Antonescu

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento di nuova costruzione o che **non è ancora** operativo;

Emendamento

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento di nuova costruzione o che **sarà** operativo **dopo il 31 maggio 2015**;

Or. en

Emendamento 97

Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7. "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento **nel** quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose, anche a livello sotterraneo; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;

Emendamento

7. "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento **nella** quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose, anche a livello sotterraneo; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;

Or. fr

Motivazione

Bisognerebbe riferirsi esplicitamente all'impianto e non allo stabilimento. Infatti, se la formulazione iniziale fosse mantenuta, tutti gli impianti di uno stabilimento "Seveso"

sarebbero classificati come "Seveso", il che non sarebbe conforme al diritto comunitario quale formulato nel quadro della direttiva Seveso II. La versione attuale di tale direttiva fa riferimento a "un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte [...] sostanze pericolose". Si tratta quindi di un riferimento all'impianto e non allo stabilimento.

Emendamento 98

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7. "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose, anche a livello sotterraneo; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie *private*, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;

Emendamento

7. "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose, anche a livello sotterraneo; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;

Or. en

Motivazione

Il criterio della proprietà non dovrebbe essere pertinente ai fini della definizione di un impianto.

Emendamento 99

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che esercita un potere economico determinante *sull'esercizio tecnico dello* stabilimento o

Emendamento

8. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che esercita un potere economico determinante

dell'impianto stesso;

sullo stabilimento o l'impianto stesso;

Or. en

Motivazione

Per evitare vuoti giuridici, in caso di delega, la definizione di "gestore" non dovrebbe essere limitata all'entità che esercita un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dello stabilimento.

Emendamento 100
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che esercita un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

Emendamento

8. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che esercita un potere economico *e/o decisionale* determinante sull'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

Or. it

Motivazione

Si ritiene opportuno aggiungere, oltre al potere economico, il riferimento al potere decisionale del gestore, al fine di coprire tutte le situazioni organizzative che possano presentarsi.

Emendamento 101
Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno

Emendamento

8. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno

stabilimento o un impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che esercita un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

stabilimento o un impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che esercita un potere economico *e/o decisionale* determinante sull'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

Or. it

Motivazione

Nella definizione di gestore si ritiene opportuno aggiungere, oltre al potere economico, il riferimento al potere decisionale di tale soggetto al fine di coprire tutte le situazioni organizzative che possano presentarsi.

Emendamento 102
Elena Oana Antonescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *Gli Stati membri garantiscono che, al momento dell'elaborazione dei piani di emergenza esterni, l'autorità competente tenga conto dell'effetto domino;*

Or. en

Emendamento 103
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. "sostanze pericolose", le sostanze o miscele elencate nell'allegato I, parti 1 e 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi comprese quelle che possono ragionevolmente ritenersi generate in caso

9. "sostanze pericolose", le sostanze o miscele elencate nell'allegato I, parti 1 e 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi ***isolati e non isolati***, ivi comprese quelle che possono ragionevolmente ritenersi generate in caso

di incidente;

di incidente;

Or. en

Motivazione

Al fine di calcolare le quantità esatte delle varie sostanze utilizzate all'interno di un impianto di produzione, occorre prendere in considerazione i loro stadi di utilizzazione intermedi, indipendentemente dal fatto che si tratti di una forma isolata o non isolata ai sensi del regolamento CLP.

Emendamento 104

Oreste Rossi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

9. "sostanze pericolose", le sostanze o miscele elencate nell'allegato I, parti 1 e 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi comprese quelle che possono ragionevolmente ritenersi generate in caso di incidente;

Emendamento

9. "sostanze pericolose", le sostanze o miscele elencate nell'allegato I, parti 1 e 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi comprese quelle che possono ragionevolmente ritenersi generate in caso di incidente, ***in quantità pari o superiori ai limiti previsti nell'allegato I, parti 1 e 2;***

Or. it

Motivazione

L'emendamento ha il fine di evitare ambiguità di interpretazione e incongruenze con la definizione di "presenza di sostanze pericolose" (art. 3, punto 11).

Emendamento 105

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

11. "presenza di sostanze pericolose", la presenza, reale o prevista, di sostanze

Emendamento

11. "presenza di sostanze pericolose", la presenza, reale o prevista, di sostanze

pericolose nello stabilimento, oppure la presenza di sostanze pericolose che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un **processo chimico industriale**, in quantità pari o superiori ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I;

pericolose nello stabilimento, oppure la presenza di sostanze pericolose che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un **impianto in seno allo stabilimento**, in quantità pari o superiori ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta è inadeguata, in quanto trascura le emissioni di sostanze pericolose causate da un incidente, ad esempio l'incendio di un deposito, quando eventi di questo tipo potrebbero avere effetti simili a quelli di una perdita del controllo di un processo chimico industriale. La definizione di "presenza di sostanze pericolose" dovrebbe quindi includere un riferimento alla generazione di tali sostanze derivante dalla perdita del controllo di un qualsiasi impianto in seno allo stabilimento.

Emendamento 106

Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

11. "presenza di sostanze pericolose", la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure la presenza di sostanze pericolose che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo chimico industriale, in quantità pari o superiori ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I;

Emendamento

11. "presenza di sostanze pericolose", la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure la presenza di sostanze pericolose che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo chimico industriale **o a seguito di un altro incidente grave in un deposito o in un impianto**, in quantità pari o superiori ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I;

Or. en

Motivazione

I danni causati da un incidente quale un incendio in un deposito potrebbero essere equivalenti a quelli conseguenti alla perdita del controllo di un processo chimico industriale. Dal momento che la direttiva stabilisce norme per la prevenzione di incidenti rilevanti

connessi con determinate sostanze pericolose, è irrilevante che la sostanza sia generata a seguito della perdita del controllo di un processo chimico industriale o a seguito di un incendio o che abbia una qualsiasi altra causa.

Emendamento 107

Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione

17. "pubblico interessato", il pubblico che subisce (o potrebbe subire) gli effetti, o che ha interesse nelle decisioni prese in uno qualsiasi degli ambiti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, comprese le organizzazioni non governative a sostegno della salvaguardia ambientale, e che rispondono a eventuali requisiti applicabili ai sensi del diritto nazionale;

Emendamento

17. "pubblico interessato", il pubblico che subisce (o potrebbe subire) gli effetti ***sul piano della sicurezza o della salute***, o che ha ***un*** interesse ***legittimo*** nelle decisioni prese in uno qualsiasi degli ambiti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, comprese le organizzazioni non governative a sostegno della salvaguardia ambientale, e che rispondono a eventuali requisiti applicabili ai sensi del diritto nazionale;

Or. en

Motivazione

La definizione di "pubblico interessato" andrebbe precisata onde evitare che si ricorra a qualsiasi motivo possibile per giustificare l'"interesse" del pubblico.

Emendamento 108

Elena Oana Antonescu

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis. "distanza di sicurezza adeguata", la distanza minima alla quale, in caso di incidente rilevante, non si registrano effetti negativi sulla salute umana o l'ambiente;

Or. en

Emendamento 109
Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis. "distanza di sicurezza adeguata", la distanza minima alla quale, in caso di incidente rilevante, non si registrerebbero effetti negativi sulla salute umana o l'ambiente;

Or. en

Emendamento 110
Elena Oana Antonescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 ter. "effetto domino", la possibilità che in uno stabilimento si verifichi un incidente rilevante causato da un incidente verificatosi in prossimità di esso, ovvero in un altro stabilimento o in un sito che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 111
Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 ter. "effetto domino", la possibilità che in uno stabilimento si verifichi un incidente rilevante causato da un incidente verificatosi in prossimità di esso. Potrebbe trattarsi di incidenti in stabilimenti quali definiti nella presente direttiva o in siti che non rientrano nel suo campo di applicazione.

Or. en

Emendamento 112
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I non possono costituire un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, la Commissione può elencare tali sostanze nella parte 3 dell'allegato I adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se si prevedesse, nell'ambito della direttiva, di escludere talune sostanze pericolose sulla base di un elenco preciso di criteri, le decisioni di deroga sostenute da fattori diversi da quelli fisico-chimici e ambientali rischierebbero di moltiplicarsi.

Emendamento 113
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri **di cui al paragrafo 4 del presente articolo**, che determinate sostanze che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I non possono costituire un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, la Commissione *può* elencare tali sostanze nella parte 3 dell'allegato I **adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24**.

Emendamento

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri **stabiliti nell'allegato VII della presente direttiva**, che determinate sostanze **o miscele** che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I non possono costituire, **in condizioni determinate**, un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, **e che dovrebbero quindi beneficiare di una deroga**, la Commissione *potrebbe adottare atti delegati in conformità degli articoli 17 e 24 al fine di* elencare tali sostanze **e miscele, così come le condizioni applicabili**, nella parte 3 dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 114
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa contenuta negli elenchi di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I non presenti un rischio di incidente rilevante e sia pertanto idonea ad essere inclusa nella parte 3 dell'allegato I ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, lo comunica alla Commissione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 115
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione informa di tali notifiche il forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 116
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione **informa di tali notifiche** il forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione **consulta** il forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2, **in merito alle sostanze da elencare nella parte 3 dell'allegato I e alle notifiche effettuate ai sensi del primo comma del presente paragrafo.**

Or. en

(Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 17, paragrafo 2, che mira a includere le parti interessate nel forum)

Motivazione

La Commissione dovrebbe consultare le parti interessate in merito a decisioni come quelle in questione.

Emendamento 117
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora venga dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente da un'autorità competente, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze presenti in un singolo stabilimento o in una qualsiasi parte di tale stabilimento, e incluse nelle parti 1 o 2 dell'allegato I, non possono costituire un rischio di incidenti rilevanti, per via di condizioni specifiche legate allo stabilimento, come la natura dell'imballaggio e le modalità di contenimento della sostanza o l'ubicazione e le quantità coinvolte, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità competente può decidere di non applicare le prescrizioni di cui agli articoli da 7 a 19 della presente direttiva allo stabilimento interessato.

soppresso

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione un elenco degli stabilimenti interessati e delle sostanze pericolose interessate. Lo Stato membro in questione motiva la decisione di esclusione.

Ogni anno la Commissione trasmette per informazione gli elenchi di cui al secondo comma del presente paragrafo al forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le deroghe nazionali porterebbero a un'attuazione non uniforme della direttiva nei vari Stati membri. La possibilità di tali deroghe esporrebbe inutilmente le autorità competenti agli interessi delle grandi imprese. Ai fini di un'attuazione armonizzata, la possibilità di deroghe nazionali dovrebbe essere respinta.

Emendamento 118
Patrice Tirolien, Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando uno Stato membro ritiene che la menzione di una sostanza pericolosa di cui nella parte 2 dell'allegato I possa portare pregiudizio alla capacità di approvvigionamento in elettricità di una regione ultraperiferica o alla sua attività economica, e che tale sostanza potrebbe essere inserita nella parte 3 di detto allegato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, lo notifica alla Commissione. La Commissione informa di tali notifiche il forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 119
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 per stabilire i criteri da applicare, rispettivamente, ai fini di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e per modificare di conseguenza l'allegato VII.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nella direttiva dovrebbero essere elencati criteri di esclusione, non soggetti alla procedura degli atti delegati. Se devono essere stabiliti nuovi criteri, bisognerebbe applicare la

procedura di codecisione.

Emendamento 120
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 per stabilire i criteri da applicare, rispettivamente, ai fini di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e per modificare di conseguenza l'allegato VII.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Al fine di far fronte agli effetti indesiderabili dell'allineamento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e alla mancata presa in considerazione dei recenti adeguamenti di quest'ultimo nella proposta di direttiva Seveso, i criteri dovrebbero essere determinati prima dell'adozione della direttiva onde garantire un'immediata flessibilità.

Emendamento 121
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non elencata nelle parti 1 e 2 dell'allegato I comporti un pericolo di incidenti rilevanti, può adottare provvedimenti adeguati informandone la Commissione.

5. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non elencata nelle parti 1 e 2 dell'allegato I comporti un pericolo di incidenti rilevanti, **o che una soglia sia troppo elevata**, può adottare provvedimenti adeguati informandone la Commissione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero altresì essere autorizzati ad agire quando ritengono che una soglia sia troppo elevata.

Emendamento 122

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione **comunica al** forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2, **le** notifiche fatte ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

Emendamento

La Commissione **consulta il** forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2, **in merito alle** notifiche fatte ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe consultare le parti interessate in merito a decisioni come quelle in questione.

Emendamento 123

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ove opportuno la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 per abbassare la soglia relativa alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo indicata nelle parti 1 e 2 dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Se da un lato è opportuno che l'inserimento di nuove sostanze nell'elenco sia stabilito mediante procedura legislativa ordinaria, come proposto nell'emendamento 11 presentato dal relatore, dall'altro la modifica della soglia in seguito alla comunicazione di uno Stato

membro potrebbe essere realizzata tramite atto delegato.

Emendamento 124

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente; ***tale obbligo comprende anche la realizzazione, con frequenza almeno biennale, di studi indipendenti sulla sicurezza.***

Or. en

Motivazione

Gli studi indipendenti costituirebbero uno strumento importante per assicurare l'adozione di tutte le misure necessarie da parte dei gestori. La realizzazione di tali studi con frequenza almeno biennale potrebbe offrire un importante contributo in vista dell'individuazione delle lacune relative alla sicurezza e dell'eliminazione delle stesse.

Emendamento 125

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono, senza possibilità di deroga, che lo stabilimento operi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, in particolare per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza, in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)¹.

¹ *GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.*

Or. en

Motivazione

I siti Seveso dovrebbero conformarsi alle migliori tecniche disponibili senza possibilità di deroga.

Emendamento 126

Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni sugli stabilimenti vicini, che rientrano o no nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché di altri siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

soppresso

Or. it

Motivazione

Giuridicamente il gestore non ha alcuna possibilità di procurarsi le informazioni in questione. Si tratta di un compito che spetta alle autorità competenti e che si ricollega all'obbligo, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di informare "gli stabilimenti vicini che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva"; dal punto di vista della fattibilità tale obbligo dovrebbe essere limitato agli stabilimenti oggetto della direttiva.

Emendamento 127

Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, ***comprese informazioni sugli stabilimenti vicini, che rientrano o no nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché di altri siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.***

Emendamento

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze.

Or. en

Motivazione

Giuridicamente il gestore non ha alcuna possibilità di procurarsi le informazioni in questione. Si tratta di un compito che spetta alle autorità competenti.

Emendamento 128
Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, ***comprese informazioni sugli stabilimenti vicini, che rientrano o no nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché di altri siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.***

Emendamento

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, nonché altri siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

Or. it

Motivazione

La proposta della Commissione prevede che il gestore fornisca, nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 6, informazioni relative agli stabilimenti vicini. I gestori non hanno tuttavia l'autorità di richiedere e ottenere simili dati che, tra l'altro, possono essere considerati confidenziali o comunque sensibili dal punto di vista industriale/commerciale. È pertanto opportuno attribuire alle autorità competenti il compito di raccogliere e rendere disponibili le informazioni riguardanti gli stabilimenti vicini.

Emendamento 129 **Carl Schlyter, Michèle Rivasi**

Proposta di direttiva **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g**

Testo della Commissione

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni sugli stabilimenti vicini, **che rientrano o no nell'ambito di applicazione della presente direttiva**, nonché di altri siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

Emendamento

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni – **se il gestore vi ha accesso** – sugli stabilimenti vicini, nonché altri siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero **comportare ovvero** aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

Or. en

Motivazione

Se da un lato gli stabilimenti "non Seveso" possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante, dall'altro esiste la possibilità che siano proprio questi ultimi la causa dell'incidente stesso.

Emendamento 130 **Anna Rosbach**

Proposta di direttiva **Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il

Emendamento

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il

termine di **un anno** dalla data indicata all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma;

termine di **tre mesi** dalla data indicata all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma;

Or. en

Emendamento 131
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) per gli stabilimenti successivi, entro il termine di **un anno** dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

Emendamento

c) per gli stabilimenti successivi, entro il termine di **tre mesi** dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

Or. en

Emendamento 132
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) aumenti significativi della quantità e modifiche significative della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella comunicazione inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifiche dei processi che la mettono in atto;

Emendamento

a) aumenti significativi della quantità e modifiche significative della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente, che **potrebbero avere serie ripercussioni sui pericoli di incidenti rilevanti e che** figurano nella comunicazione inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifiche dei processi che la mettono in atto;

Or. it

Motivazione

Al fine di chiarire la portata degli "aumenti significativi" e delle "modifiche significative", si

allinea il testo alla successiva lettera b) del presente paragrafo.

Emendamento 133

Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) aumenti significativi della quantità e modifiche significative della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella comunicazione inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifiche dei processi che la mettono in atto;

Emendamento

a) aumenti significativi della quantità e modifiche significative della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente, che ***potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti e che*** figurano nella comunicazione inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifiche dei processi che la mettono in atto;

Or. it

Emendamento 134

Oreste Rossi

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Fatto salvo il paragrafo 4, il gestore rivede periodicamente le comunicazioni e le aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la comunicazione aggiornata all'autorità competente.

Emendamento

soppresso

Or. it

Motivazione

L'imposizione agli stabilimenti di soglia superiore e inferiore dell'obbligo di rivedere e aggiornare con frequenza quinquennale la comunicazione all'autorità competente comporta

oneri burocratici supplementari senza un corrispondente vantaggio in termini di sicurezza. Per gli stabilimenti di soglia superiore l'obbligo in questione è già contemplato dall'articolo 9, paragrafo 5.

Emendamento 135

Holger Kraemer

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Fatto salvo il paragrafo 4, il gestore rivede periodicamente le comunicazioni e le aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la comunicazione aggiornata all'autorità competente.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'imposizione agli stabilimenti di soglia superiore e inferiore dell'obbligo di rivedere e aggiornare con frequenza quinquennale la comunicazione all'autorità competente comporta oneri burocratici supplementari senza un corrispondente vantaggio in termini di sicurezza. Per gli stabilimenti di soglia superiore l'obbligo in questione è già contemplato dall'articolo 9, paragrafo 5.

Emendamento 136

Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Fatto salvo il paragrafo 4, il gestore rivede periodicamente le comunicazioni e le aggiorna secondo necessità **o comunque almeno ogni cinque anni**. Il gestore trasmette tempestivamente la comunicazione aggiornata all'autorità

5. Fatto salvo il paragrafo 4, il gestore rivede periodicamente le comunicazioni e le aggiorna **sistematicamente o** secondo necessità. Il gestore trasmette tempestivamente la comunicazione aggiornata all'autorità competente.

competente.

Or. it

Motivazione

L'imposizione agli stabilimenti di soglia superiore e inferiore dell'obbligo di rivedere e aggiornare con frequenza quinquennale la comunicazione all'autorità competente comporta oneri burocratici supplementari senza un corrispondente vantaggio in termini di sicurezza.

Emendamento 137

Holger Kraemer

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi e deve promuovere la cultura di sicurezza per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore **di uno stabilimento di soglia inferiore** sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi e deve promuovere la cultura di sicurezza per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Or. en

Motivazione

Poiché gli stabilimenti di soglia superiore devono sempre disporre di un sistema di gestione della sicurezza, che ovviamente include anche la strategia di cui all'articolo 7, l'applicabilità degli obblighi ivi descritti dovrebbe essere limitata agli stabilimenti di soglia inferiore.

Emendamento 138
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi e deve promuovere la cultura di sicurezza per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, **la tempistica e le misure previste per il raggiungimento di tali obiettivi, una valutazione periodica dei progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi stessi nonché** il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, e deve promuovere la cultura di sicurezza per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti **nonché l'impegno a migliorare continuamente la prevenzione di questi ultimi.**

La strategia è attuata mediante strumenti, strutture e sistemi di gestione adeguati; a fini di attuazione essa include anche il sistema di gestione della sicurezza di cui all'allegato III.

Or. en

Motivazione

La prevenzione è fondamentale. Gli obiettivi e i principi sono importanti, ma non sufficienti. La MAPP dei gestori dovrebbe quindi includere, oltre alla tempistica e alle misure previste per raggiungere gli obiettivi in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, anche una valutazione periodica dei progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi stessi.

Emendamento 139
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi *e deve promuovere la cultura di sicurezza* per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Or. fr

Motivazione

La dicitura "cultura di sicurezza" non fa riferimento a esigenze operative.

Emendamento 140
Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve

essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi *e deve promuovere la cultura di sicurezza* per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Or. it

Motivazione

La proposta della Commissione introduce il concetto di "cultura della sicurezza". Quest'ultimo, tuttavia, non ha un significato in termini operativi e non è definito dall'articolo 3. È pertanto opportuno modificare tale riferimento.

Emendamento 141 Sabine Wils

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP) comprende un sistema di gestione delle questioni legate alla sicurezza conforme alle disposizioni di cui all'allegato III.

Or. en

Motivazione

In sede di elaborazione della MAPP è opportuno fare riferimento alle indicazioni e alle informazioni previste dall'allegato III in modo da contemplare tutti gli elementi pertinenti.

Emendamento 142 Sabine Wils

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La MAPP da elaborare nel rispetto delle informazioni di cui all'allegato III include l'inventario delle sostanze pericolose.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di stilare un elenco delle sostanze pericolose si applica unicamente agli stabilimenti di soglia superiore; in realtà, alla luce degli effetti nocivi di tali sostanze, l'elenco dovrebbe essere incluso nella MAPP, che riguarda anche gli stabilimenti di soglia inferiore. Il fattore "quantità", infatti, determina semplicemente un aumento del rischio, ma non implica l'esclusione dello stesso.

Emendamento 143

Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***La*** MAPP è ***inviata*** all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

2. ***Il documento che definisce la*** MAPP è ***inviato*** all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare che l'importanza della MAPP risiede non tanto nel documento in cui è riportata, come fosse un mero requisito burocratico, ma piuttosto nella serie di mansioni, azioni e responsabilità concretamente previste.

Emendamento 144

Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. La MAPP è **inviata** all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

Emendamento

2. La MAPP è **resa disponibile** all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

Or. it

Motivazione

Il testo della Commissione prevede che il gestore invii all'autorità competente la strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP). Il sistema attuale non prevede l'invio della MAPP poiché si tratta di un documento soggetto a variazioni periodiche, in particolare in concomitanza dei riesami di direzione che in alcuni casi avvengono con frequenza annuale. È pertanto da ritenere più praticabile l'opzione in base alla quale, come previsto dalla direttiva 96/82/CE, il gestore ha l'obbligo di tenere la MAPP a disposizione dell'autorità competente senza tuttavia essere tenuto a inviarla agli enti.

Emendamento 145

Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il gestore rivede periodicamente la MAPP e la aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la MAPP aggiornata all'autorità competente.

Emendamento

4. Il gestore rivede periodicamente la MAPP e la aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente **il documento che definisce** la MAPP aggiornata all'autorità competente.

Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare che l'importanza della MAPP risiede non tanto nel documento in cui è riportata, come fosse un mero requisito burocratico, ma piuttosto nella serie di mansioni, azioni e responsabilità concretamente previste.

Emendamento 146

Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il gestore rivede periodicamente la MAPP e la aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la MAPP aggiornata all'autorità competente.

Emendamento

4. Il gestore rivede periodicamente la MAPP e la aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la MAPP aggiornata all'autorità competente ***mettendola altresì a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 13.***

Or. en

Motivazione

Poiché la MAPP costituisce un documento fondamentale che definisce l'approccio del gestore nei confronti della prevenzione e dell'attenuazione delle conseguenze degli incidenti, le eventuali modifiche al contenuto di tale strategia dovrebbero essere tempestivamente messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 147
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La MAPP è attuata mediante strumenti, strutture e sistemi di gestione adeguati.

Per quanto concerne gli stabilimenti di soglia superiore e quelli di soglia inferiore ai quali si applicano i criteri di cui all'allegato VII bis, la MAPP è attuata tramite sistemi di gestione della sicurezza conformi all'allegato III e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento.

Or. en

Motivazione

La possibilità per gli Stati membri di decidere se gli stabilimenti di soglia inferiore debbano o meno attuare la MAPP mediante un sistema di gestione della sicurezza (SMS) favorisce la mancanza di armonizzazione in sede di attuazione della direttiva. Ai fini di una maggiore coerenza dovrebbero essere definiti appositi criteri atti a chiarire, in un intento di armonizzazione, quali sono gli stabilimenti di soglia inferiore cui è applicabile l'obbligo di attuazione della MAPP mediante un SMS.

Emendamento 148

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La MAPP è attuata mediante strumenti, strutture e sistemi di gestione adeguati. Per quanto concerne gli stabilimenti di soglia superiore essa è attuata tramite sistemi di gestione della sicurezza conformi all'allegato III. Gli Stati membri impongono agli stabilimenti di soglia inferiore di attuare la MAPP tramite un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai pericoli di incidenti rilevanti e alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento.

Or. en

Motivazione

Se da un lato è assolutamente legittimo che a livello di sistema di gestione della sicurezza esistano delle differenze tra stabilimenti di soglia superiore e inferiore, dall'altro gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a imporre l'attuazione della MAPP tramite un sistema di gestione della sicurezza alla totalità degli impianti (e non solo agli stabilimenti di soglia superiore).

Emendamento 149

Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Per la fissazione dei criteri di cui all'allegato VII bis la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura di esame prevista all'articolo 17 bis, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La possibilità per gli Stati membri di decidere se gli stabilimenti di soglia inferiore debbano o meno attuare la MAPP mediante un sistema di gestione della sicurezza (SMS) favorisce la mancanza di armonizzazione in sede di attuazione della direttiva. Ai fini di una maggiore coerenza dovrebbero essere definiti appositi criteri atti a chiarire, in un intento di armonizzazione, quali sono gli stabilimenti di soglia inferiore cui è applicabile l'obbligo di attuazione della MAPP mediante un SMS.

Emendamento 150
Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, **in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9 o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 19, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore** per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente **raccolga e renda disponibili ai gestori tutte le informazioni su altri siti e aree, inclusi i dettagli relativi agli stabilimenti vicini (anche qualora siano esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva)**, per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

Or. it

Motivazione

La proposta della Commissione prevede che il gestore fornisca, nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 6, informazioni relative agli stabilimenti vicini. I gestori non hanno tuttavia l'autorità di richiedere e ottenere simili informazioni che, tra l'altro, possono essere considerate confidenziali o comunque sensibili dal punto di vista industriale/commerciale. È pertanto opportuno attribuire alle autorità competenti il compito di raccogliere e rendere disponibili le informazioni riguardanti gli stabilimenti vicini.

Emendamento 151

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9 o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 19, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6, **8, paragrafo 1 bis**, e 9 o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 19, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti **o della vicinanza di altri siti.**

Or. en

Motivazione

Occorre inserire nell'articolo 8, paragrafo 1, un riferimento alle informazioni ricevute dagli Stati membri in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1 bis, quale proposto dal relatore all'emendamento 21. Sebbene l'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), faccia esplicito riferimento anche ai siti "non Seveso" in relazione agli effetti domino, nell'articolo 8 non è presente alcun riferimento analogo a tali siti.

Emendamento 152

Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***collaborino informando*** il pubblico e gli stabilimenti vicini che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva ***e fornendo informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni.***

Emendamento

b) ***forniscano informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni affinché, per tramite di questa,*** il pubblico e gli stabilimenti vicini che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva ***ne siano informati.***

Or. it

Emendamento 153
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***collaborino informando*** il pubblico e gli stabilimenti vicini ***che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e fornendo informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni.***

Emendamento

b) ***forniscano informazioni all'autorità responsabile al fine di facilitare la cooperazione con*** il pubblico e ***con*** gli stabilimenti vicini ***nonché la*** preparazione dei piani di emergenza esterni.

Or. it

Emendamento 154
Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si accertano che l'autorità competente, in sede di elaborazione dei piani di emergenza

esterni, tenga conto degli effetti domino.

Or. en

Emendamento 155

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e ***i possibili*** scenari di incidenti rilevanti e che sono stati presi i provvedimenti necessari per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;

Emendamento

b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e ***tutti gli*** scenari di incidenti rilevanti e che sono stati presi i provvedimenti necessari per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che i gestori sono tenuti a individuare tutti gli scenari di incidenti rilevanti (e non solo alcuni).

Emendamento 156

Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) dimostrare che sono stati messi a punto piani di emergenza interni e fornire le informazioni necessarie al fine di consentire la stesura di un piano di emergenza esterno;

Emendamento

d) dimostrare che sono stati messi a punto piani di emergenza interni, ***in stretta consultazione con i lavoratori***, e fornire le informazioni necessarie al fine di consentire la stesura di un piano di emergenza esterno;

Or. en

Emendamento 157
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) dimostrare che sono stati messi a punto piani di emergenza interni e fornire le informazioni necessarie al fine di consentire la stesura di un piano di emergenza esterno;

Emendamento

d) dimostrare che sono stati messi a punto piani di emergenza interni, ***in stretta consultazione con i lavoratori***, e fornire le informazioni necessarie al fine di consentire la stesura di un piano di emergenza esterno;

Or. en

Motivazione

Considerando che i più esposti alle conseguenze dirette di un incidente rilevante sono i lavoratori e che essi possono altresì svolgere un ruolo determinante in caso di emergenza, i piani di emergenza interni devono essere elaborati in stretta consultazione proprio con i lavoratori.

Emendamento 158
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività, ***e comunque al più tardi al momento della domanda di autorizzazione di esercizio a norma dell'articolo 12 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;***

Or. en

Emendamento 159
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In seguito a un incidente rilevante il gestore rivede la relazione sulla sicurezza e, se necessario, la aggiorna.

Or. en

Motivazione

La conseguenza logica di un incidente è il riesame dell'autorizzazione; in ogni caso occorre rivedere la relazione sulla sicurezza alla luce del fatto che la gestione del rischio in essa prevista non è stata all'altezza degli obiettivi di prevenzione per i quali era stata elaborata.

Emendamento 160
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il gestore trasmette tempestivamente la relazione aggiornata sulla sicurezza all'autorità competente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Sia per i gestori che per le autorità competenti si tratta di un obbligo sproporzionato che non comporta alcun beneficio aggiuntivo in termini di sicurezza.

Emendamento 161
Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il gestore trasmette tempestivamente la

Il gestore trasmette tempestivamente la

relazione aggiornata sulla sicurezza all'autorità competente.

relazione aggiornata sulla sicurezza all'autorità competente ***mettendola altresì a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 13 della presente direttiva.***

Or. en

Motivazione

Poiché la relazione sulla sicurezza costituisce un documento fondamentale che incide direttamente sull'incolumità e la sicurezza dei cittadini, le eventuali modifiche al relativo contenuto dovrebbero essere tempestivamente messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 162

Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) comunica al gestore le conclusioni dell'analisi della relazione sulla sicurezza;

Emendamento

a) comunica al gestore le conclusioni dell'analisi della relazione sulla sicurezza, ***se necessario dopo aver richiesto informazioni complementari;***

Or. en

Emendamento 163

Edite Estrela

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri possono esigere che gli stabilimenti di soglia inferiore attuino la MAPP tramite un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai pericoli di incidenti rilevanti e alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La disposizioni riguardanti l'attuazione della MAPP dovrebbero essere spostate all'articolo 7 onde migliorare la leggibilità.

Emendamento 164

Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri **possono esigere che** gli stabilimenti di soglia inferiore **attuino** la MAPP tramite un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai pericoli di incidenti rilevanti e alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento.

Emendamento

7. Gli Stati membri **impongono agli** stabilimenti di soglia inferiore **di attuare** la MAPP tramite un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai pericoli di incidenti rilevanti e alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento.

Emendamento 165

Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 10 – alinea

Testo della Commissione

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere **importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo** di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:

Emendamento

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere **serie ripercussioni sui pericoli** di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:

Emendamento 166
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il gestore trasmetta alle autorità competenti informazioni che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno;

Emendamento

b) il gestore trasmetta alle autorità competenti informazioni, ***ivi inclusa la relazione sulla sicurezza approvata dall'autorità competente***, che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno;

Or. en

Motivazione

L'autorità competente necessita delle informazioni relative all'individuazione e alla valutazione dei rischi contenute nella relazione sulla sicurezza quale punto di partenza per l'elaborazione del piano di emergenza esterno.

Emendamento 167
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le autorità designate a tale scopo dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno contenente le misure da adottare al di fuori dello stabilimento entro ***un anno*** dal ricevimento delle informazioni da parte del gestore ai sensi della lettera b).

Emendamento

c) le autorità designate a tale scopo dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno contenente le misure da adottare al di fuori dello stabilimento entro ***due anni*** dal ricevimento delle informazioni da parte del gestore ai sensi della lettera b).

Or. fr

Motivazione

Alla luce della natura dei lavori necessari e dei tempi tassativi previsti per la procedura (consultazione pubblica di due mesi, comunicazione, approvazione...), il termine di un anno è impossibile da rispettare. Per le sole procedure amministrative e di consultazione sono infatti necessari più di sei mesi.

Emendamento 168
Holger Kraemer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le autorità designate a tale scopo dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno contenente le misure da adottare al di fuori dello stabilimento ***entro un anno dal ricevimento delle informazioni da parte del gestore ai sensi della lettera b).***

Emendamento

c) le autorità designate a tale scopo dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno contenente le misure da adottare al di fuori dello stabilimento.

Or. de

Motivazione

Considerando che in alcuni casi la situazione di partenza è piuttosto complessa, e quindi comporta la necessità di sopralluoghi e di ampie intese tra autorità competenti e gestore interessato, per le autorità responsabili dell'elaborazione del piano di emergenza esterno risulta impossibile rispettare il termine di un anno previsto.

Emendamento 169
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro ***un anno*** dalla data di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, a meno che il piano di emergenza interno predisposto, a tale data, nel rispetto delle prescrizioni del diritto nazionale e le informazioni che vi sono contenute siano conformi al presente articolo e rimangano invariate;

Emendamento

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro ***18 mesi*** dalla data di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, a meno che il piano di emergenza interno predisposto, a tale data, nel rispetto delle prescrizioni del diritto nazionale e le informazioni che vi sono contenute siano conformi al presente articolo e rimangano invariate;

Or. en

Motivazione

In caso di modifica della classificazione di una sostanza pericolosa è giusto concedere ai gestori un tempo sufficiente per elaborare o rivedere i rispettivi piani di emergenza.

Emendamento 170

Richard Seeber

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) per gli stabilimenti successivi, entro il termine di **un anno** dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

Emendamento

c) per gli stabilimenti successivi, entro il termine di **18 mesi** dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

Or. en

Motivazione

In caso di modifica della classificazione di una sostanza pericolosa è giusto concedere ai gestori un tempo sufficiente per elaborare o rivedere i rispettivi piani di emergenza.

Emendamento 171

Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni siano riesaminati, sperimentati **e, se necessario, riveduti e aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, rispettivamente, ad** intervalli appropriati, non superiori a tre anni. **La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.**

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni siano riesaminati **e** sperimentati **a** intervalli appropriati, non superiori a tre anni. **Ove necessario i piani sono rivisti e aggiornati rispettivamente dai gestori e dalle autorità designate.**

Motivazione

L'attuale formulazione lascia intendere che siano potenzialmente necessari una revisione e un aggiornamento ogni tre anni; in realtà sono le conclusioni del riesame e le esperienze concrete raccolte a dover determinare una decisione in tal senso.

Emendamento 172**Carl Schlyter, Michèle Rivasi****Proposta di direttiva****Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea***Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche di pianificazione territoriale o in altre politiche pertinenti **si tenga conto degli** obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche di pianificazione territoriale o in altre politiche pertinenti **siano realizzati gli** obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:

Motivazione

La pianificazione territoriale costituisce un aspetto fondamentale in termini di prevenzione degli incidenti rilevanti. Pertanto la necessità di prevenire tali incidenti non dovrebbe semplicemente essere presa in considerazione dagli Stati membri ma dovrebbe piuttosto trovare opportuno riscontro nelle strategie di pianificazione territoriale o in altre politiche pertinenti.

Emendamento 173**Carl Schlyter, Michèle Rivasi****Proposta di direttiva****Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c***Testo della Commissione*

c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti preesistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal

Emendamento

c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti preesistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal

pubblico e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

pubblico e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano **comportare o** aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Or. en

Motivazione

Anche i siti "non Seveso" possono causare un incidente rilevante.

Emendamento 174

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica di pianificazione territoriale o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, **tengano conto, a lungo termine, della necessità di:**

Emendamento

Gli Stati membri provvedono **entro il 1° giugno 2018** affinché la loro politica di pianificazione territoriale o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, **raggiungano i seguenti risultati:**

Or. en

Motivazione

Il mantenimento di opportune distanze di sicurezza (ad esempio dalle aree residenziali), la protezione delle aree particolarmente sensibili o altre misure tecniche atte a controllare i rischi non possono essere semplicemente considerati aspetti di cui tenere conto in un futuro lontano non meglio definito. Si tratta di obiettivi fondamentali che devono essere raggiunti entro una determinata scadenza. Gli Stati membri dovrebbero applicare le distanze necessarie oppure, ove ciò non sia possibile, accertarsi che i gestori ridimensionino le proprie attività o adottino i provvedimenti tecnici indispensabili per garantire la sicurezza.

Emendamento 175

Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) mantenere opportune distanze di sicurezza tra, da un lato, gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e, dall'altro, le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le principali vie di trasporto, per quanto possibile, e le aree ricreative;

Emendamento

a) mantenere opportune distanze di sicurezza, ***laddove necessario***, tra, da un lato, gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e, dall'altro, le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le principali vie di trasporto, per quanto possibile, e le aree ricreative;

Or. it

Motivazione

I riferimenti alle "opportune distanze di sicurezza" e alle "misure tecniche complementari" hanno un significato ambiguo che potrebbe comportare obblighi eccessivi per i gestori. Si propone pertanto di aggiungere "laddove necessario" in entrambe le fattispecie.

Emendamento 176

Holger Kraemer

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***proteggere*** le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili ***nelle vicinanze degli stabilimenti di cui alla presente direttiva mediante opportune distanze di sicurezza o, se necessario, altre misure adeguate***;

Emendamento

b) ***mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti oggetto della presente direttiva e*** le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili;

Or. en

Motivazione

Il divieto di accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente è già previsto alla lettera c). In relazione agli aspetti tecnici della sicurezza, l'aggiunta del requisito relativo alle "opportune distanze di sicurezza", senza riferimenti alle distanze di sicurezza già esistenti (attraverso l'inserimento del verbo "mantenere"), è superflua; inoltre essa comporterebbe un notevole irrigidimento della normativa.

Emendamento 177
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di tutelare la salute umana la Commissione fissa, entro il 31 dicembre 2012, le distanze minime obbligatorie tra gli stabilimenti oggetto della presente direttiva e le zone elencate al paragrafo 1. La Commissione è altresì invitata ad aggiornare gli orientamenti pubblicati nel 2006, per quanto concerne la compatibilità tra gli stabilimenti oggetto della direttiva 96/82/CE e le zone elencate al paragrafo 1, al fine di adeguarli al progresso tecnico e alle nuove normative vigenti nell'Unione europea.

Or. es

Motivazione

Occorre stabilire criteri chiari e inequivocabili al fine di evitare che gli incidenti possano danneggiare aree residenziali, luoghi frequentati dal pubblico e aree ricreative.

Emendamento 178
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno.

1. Le informazioni di cui all'allegato V sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che siano modificate ai sensi dell'articolo 10. Esse sono permanentemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque

anni.

Or. it

Motivazione

Cfr. articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 96/82/CE ("Seveso II").

Emendamento 179
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico.*** Tali informazioni sono riesaminate e, se ***necessario***, aggiornate almeno ***una volta all'anno***.

Emendamento

1. Tali informazioni sono riesaminate ***ogni tre anni*** e, se ***del caso, ridiffuse e*** aggiornate almeno ***ogni volta che siano modificate ai sensi dell'articolo 10. Esse sono permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni. Le informazioni contengono almeno i dati elencati all'allegato V.***

Or. it

Emendamento 180
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri ***provvedono affinché*** le informazioni di cui all'allegato V ***siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico.*** Tali informazioni sono riesaminate e, se ***necessario***, aggiornate almeno una volta

Emendamento

1. Gli Stati membri ***organizzano*** le informazioni di cui all'allegato V ***in maniera tale da garantirne la attiva e sistematica divulgazione al pubblico.*** Tali informazioni sono riesaminate e, se ***necessario***, aggiornate almeno una volta

all'anno.

ogni tre anni.

Or. en

Motivazione

Le normative afferenti alla convenzione di Aarhus e il regolamento sulla trasparenza sono funzionali alla divulgazione attiva delle informazioni; tuttavia nessuna delle norme in questione prevede che queste ultime siano costantemente disponibili. La revisione e l'aggiornamento con frequenza annuale comporterebbero un ulteriore onere per i gestori, senza peraltro apportare benefici al pubblico interessato in termini di tecnologia della sicurezza. L'emendamento riflette la regolamentazione in vigore ed è in linea con il periodo di 5 anni proposto per l'aggiornamento delle medesime informazioni in relazione alle strutture frequentate dal pubblico.

Emendamento 181

Pavel Poc

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico **e senza alcuna restrizione**. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno.

Or. en

Emendamento 182

Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se

necessario, aggiornate almeno una volta
all'anno.

necessario, aggiornate almeno una volta
ogni cinque anni.

Or. it

Motivazione

Le normative afferenti alla Convenzione di Aarhus e il regolamento sulla trasparenza (regolamento CE n. 1049/2001) sono funzionali alla divulgazione attiva delle informazioni; nessuna delle norme in questione arriva tuttavia a imporre una disponibilità costante delle informazioni stesse. L'emendamento riflette la regolamentazione in vigore ed è in linea con il periodo di 5 anni proposto per l'aggiornamento delle medesime informazioni.

Emendamento 183
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate ***almeno una volta all'anno.***

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate ***ogni tre anni.***

Or. en

Motivazione

La revisione e l'aggiornamento con frequenza annuale comporterebbero un ulteriore onere, estremamente gravoso, per i gestori, senza apportare reali benefici al pubblico interessato in termini di tecnologia della sicurezza. L'emendamento è in linea con la regolamentazione in vigore.

Emendamento 184
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta ***all'anno***.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta ***ogni tre anni***.

Or. fr

Emendamento 185

Richard Seeber

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno ***una volta all'anno***.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno ***ogni due anni***.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare un onere amministrativo superfluo per le autorità competenti, e quindi indirettamente anche per i gestori, la frequenza del riesame non dovrebbe essere incrementata in maniera eccessiva rispetto all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva Seveso attualmente in vigore. La Commissione non ha fornito argomentazioni sufficienti a suffragio del passaggio alla frequenza annuale; pertanto una frequenza biennale rappresenta un buon compromesso.

Emendamento 186

Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno. ***Gli Stati membri provvedono affinché informazioni aggiuntive più dettagliate di quelle previste all'allegato V siano messe a disposizione, nel rispetto dell'articolo 21 della presente direttiva, di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta.***

Or. en

Motivazione

Pur nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 21, l'accesso a documenti aggiuntivi diversi da quelli di cui all'allegato V (ad esempio le relazioni integrali delle ispezioni realizzate a norma dell'articolo 19) dovrebbe essere accordato a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta.

Emendamento 187

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Per gli stabilimenti ***di soglia superiore*** gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

Emendamento

Per ***tutti*** gli stabilimenti gli Stati membri provvedono inoltre affinché (***requisiti minimi***):

Or. en

Motivazione

Le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, sono di fondamentale importanza per il pubblico. Non esiste pertanto alcun motivo che possa giustificare una distinzione tra stabilimenti di soglia superiore e inferiore in relazione alle stesse.

Emendamento 188

Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Per gli stabilimenti *di soglia superiore* gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

Emendamento

Per **tutti** gli stabilimenti gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

Or. en

Motivazione

Le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, sono di fondamentale importanza per il pubblico e di conseguenza tutti gli stabilimenti dovrebbero essere tenuti a fornirle.

Emendamento 189

Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Per gli stabilimenti *di soglia superiore* gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

Emendamento

Per **tutti** gli stabilimenti gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

Or. en

Emendamento 190

Sabine Wils

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Per gli stabilimenti di soglia superiore gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

Emendamento

Per gli stabilimenti di soglia superiore **e inferiore** gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

Or. en

Motivazione

Le informazioni destinate al pubblico non dovrebbero escludere, ove disponibile, l'inventario delle sostanze pericolose, anche per quanto concerne gli stabilimenti di soglia inferiore.

Emendamento 191

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la relazione sulla sicurezza sia messa a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3; *ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata della relazione sotto forma di sintesi non tecnica comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti, sui loro effetti potenziali e sul comportamento da tenere in caso di incidente;*

Emendamento

b) la relazione sulla sicurezza sia messa a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;

Or. en

(Emendamento legato a quello presentato dai medesimi autori che inserisce una sintesi non tecnica della relazione sulla sicurezza nella parte 1 dell'allegato V e che dovrebbe quindi essere votato congiuntamente)

Motivazione

Stando alla valutazione d'impatto della Commissione il livello di protezione può essere incrementato in maniera sensibile, a costi relativamente contenuti, attraverso la messa a disposizione on line delle sintesi non tecniche delle relazioni sulla sicurezza.

Emendamento 192

Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico ***interessato, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3.***

Emendamento

c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico.

Or. en

Motivazione

Poiché le informazioni di cui all'articolo 13 sono di fondamentale importanza per il pubblico, è opportuno che l'inventario delle sostanze pericolose sia oggetto di divulgazione attiva.

Emendamento 193

Sabine Wils

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico ***interessato, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3.***

Emendamento

c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico ***in un'apposita sezione dell'inventario previsto dal regolamento CLP.***

Or. en

Motivazione

Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico senza restrizioni: in base ai regolamenti REACH e CLP gli inventari dovrebbero in ogni caso essere disponibili attraverso la banca dati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Emendamento 194

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'inventario delle sostanze pericolose sia

Emendamento

c) l'inventario delle sostanze pericolose sia

messo a disposizione del pubblico
*interessato, su richiesta, a norma
dell'articolo 21, paragrafo 3.*

messo a disposizione del pubblico.

Or. en

Motivazione

L'inventario delle sostanze pericolose dovrebbe essere disponibile on line.

Emendamento 195

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le informazioni da fornire in conformità della lettera a) del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi struttura frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti vicini *nel caso degli stabilimenti* di cui all'articolo 8. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite, periodicamente rivedute e aggiornate almeno ogni *cinque anni*.

Emendamento

Le informazioni da fornire in conformità della lettera a) del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V. e sono fornite a qualsiasi struttura frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti *o siti* vicini di cui all'articolo 8. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite, periodicamente rivedute e aggiornate almeno ogni *anno*.

Or. en

Motivazione

Nel contesto della presente direttiva il termine "stabilimento" assume un particolare significato e non dovrebbe pertanto essere utilizzato per indicare entità diverse. Gli aggiornamenti dovrebbero essere effettuati con cadenza annuale anziché ogni cinque anni soltanto; in caso contrario le informazioni potrebbero risultare palesemente obsolete.

Emendamento 196

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le richieste di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono trattate in conformità agli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione prevede esplicitamente che le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a) siano fornite senza una richiesta specifica; non è pertanto corretto utilizzare nel paragrafo in questione l'espressione "richieste di accesso". L'emendamento 17 del relatore contribuisce a generare confusione, in quanto anch'esso fa riferimento al paragrafo 1 in cui si parla di informazioni "costantemente a disposizione del pubblico". In sostanza il paragrafo in oggetto è inutile in quanto le pertinenti disposizioni in materia di riservatezza sono contemplate dall'articolo 21.

Emendamento 197

Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le richieste di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono trattate in conformità agli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Le richieste di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono trattate in conformità agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. it

Emendamento 198

Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le richieste di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono trattate in conformità agli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

3. Le richieste di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono trattate in conformità agli articoli **da 3 a 5** della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE prevede le eccezioni al diritto di ricevere informazioni ambientali ed è fondamentale in quanto mette in evidenza le limitazioni del citato diritto. Il mancato riferimento alle eccezioni a un determinato diritto lascia supporre che lo stesso sia illimitato quando in realtà non è così; è infatti necessario, ad esempio, creare un equilibrio tra accesso alle informazioni e riservatezza o protezione dei dati.

Emendamento 199

Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può creare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto *ad* informare il secondo.

Emendamento

5. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può creare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto *a* informare il secondo **di tale decisione e dei motivi alla base della stessa.**

Or. en

Emendamento 200

Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Consultazione pubblica *e partecipazione al
processo decisionale*

Consultazione pubblica

Or. it